

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3999-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE VERTONE GRIMALDI)

Comunicata alla Presidenza il 20 settembre 1999

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro di grazia e giustizia

col Ministro delle finanze

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

col Ministro del commercio con l'estero

col Ministro dell'ambiente

col Ministro per le politiche agricole

e col Ministro dei trasporti e della navigazione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1999

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La ratifica dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e il Turkmenistan riveste particolare importanza inquadrandosi in quella serie di accordi analoghi che sostituiscono i precedenti in vigore con l'Unione Sovietica, volti a porre le basi dei futuri rapporti fra i nuovi stati dell'Europa dell'Est e il mondo occidentale. Il testo è particolarmente complesso in quanto definisce una cornice articolata entro la quale sviluppare le relazioni politiche, economiche e commerciali tra le parti, contenendo disposizioni riguardanti gli scambi di merci, le attività commerciali, gli investimenti, la cooperazione economica, culturale, finanziaria e di prevenzione giudiziaria. Uno degli obiettivi essenziali,

definito nei principi generali dell'accordo, è quello di sostenere gli sforzi per consolidare la democrazia e proseguire il processo di ristrutturazione economica, istituendo uno stretto legame tra il rispetto dei valori democratici e dei diritti dell'uomo e la piena applicazione dell'accordo. In attesa della ratifica di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, l'Italia potrebbe sfruttare l'occasione, nell'approvare il presente provvedimento, per dare un segnale di forte iniziativa politica nel richiamare la necessità dell'avvio di libere istituzioni democratiche da porre a base di tutto l'impegno che l'Occidente è pronto a fornire per lo sviluppo dei rapporti futuri con questa zona dell'Asia centrale.

VERTONE GRIMALDI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

8 luglio 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

15 giugno 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 100 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

